



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA

Anagrafe d'Aa/po
Brescia, 8 ottobre 2012
Prot. n. 34989
Posiz. XXII.3

NOTA OPERATIVA N. 38/2012

**SEMPLIFICAZIONI E ABROGAZIONI
PRIME INDICAZIONI OPERATIVE**

(disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 59/10 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)

Dal 14 settembre 2012 entra in vigore il d. lgs. 6 agosto 2012, n. 147, correttivo del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, che aveva recepito la direttiva comunitaria servizi 2006/123/CE.

Somministrazione di alimenti e bevande

§) L'attività è ancora soggetta ad autorizzazione comunale solo se esercitata nelle zone sottoposte a tutela. Diversamente, l'attività inizia con la presentazione della s.c.i.a..

#) Le denunce di inizio dell'attività presentate al registro delle imprese dovranno contenere o gli estremi dell'autorizzazione o quelli della s.c.i.a..

Commercio al dettaglio

§) Possono avvalersi di un preposto sia le società che le imprese individuali.

#) L'attività inizia con la s.c.i.a. presentata al Suap. Si raccomanda di trasmettere la s.c.i.a. con ComUnica contestualmente alla denuncia di inizio dell'attività al registro delle imprese.

Commercio al dettaglio

§) Per generi alimentari si intendono solo quelli riferiti all'alimentazione umana.

#) Il commercio di prodotti per l'alimentazione animale non richiede più il possesso di requisiti professionali e, quindi, la presenza di un preposto.

Commercio al dettaglio e all'ingrosso

§) Si può esercitare il commercio congiunto al dettaglio e all'ingrosso nei medesimi locali per tutte le tipologie di prodotti.

#) Nell'istanza inviata al registro delle imprese si dovrà indicare la superficie totale complessiva adibita all'attività commerciale, senza distinguere fra ingrosso e minuto.

Commercio all'ingrosso

§) Il commercio all'ingrosso di prodotti alimentari non richiede più il possesso di requisiti professionali e quindi di un eventuale preposto.

#) L'attività inizia con la s.c.i.a. presentata al Suap utilizzando la ComUnica contestualmente alla denuncia di inizio dell'attività presentata al registro delle imprese.

Commercio all'ingrosso con deposito e produzione di margarina e grassi idrogenati

§) È abrogato ogni adempimento prima previsto presso la Camera di commercio.

#) L'attività può essere iniziata presentando la sola s.c.i.a. al Suap relativa ai requisiti sanitari. Se commercio all'ingrosso con deposito di margarina e grassi idrogenati permane l'obbligo di presentare la suddetta s.c.i.a. con ComUnica contestualmente alla denuncia di inizio dell'attività al registro delle imprese.

Attività di commissionario, mandatario, astatore e di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari ivi compresi quello ortoflorofruttili, carni, ittici.

§) È soppresso il relativo albo e abrogato ogni adempimento prima previsto presso la Camera di commercio.

#) L'attività può essere iniziata presentando la sola s.c.i.a. al Suap relativa ai requisiti di onorabilità che verranno verificati dal Comune. Non vi è più obbligo di presentare la suddetta s.c.i.a. con ComUnica contestualmente alla denuncia di inizio dell'attività al registro delle imprese.

L'eventuale provvedimento di inibizione all'accesso all'esercizio dell'attività verrà trasmesso dal Suap telematicamente ai gestori dei mercati, al fine di negare l'accesso al mercato, e al registro delle imprese per l'iscrizione nel r.e.a..

Attività di facchinaggio.

§) L'esercizio dell'attività non richiede più il possesso di specifici requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

#) La s.c.i.a. da presentare con ComUnica, contestualmente alla denuncia di inizio dell'attività al registro delle imprese, non conterrà più la dichiarazione sostitutiva ai succitati requisiti.

Attività di spedizioniere.

§) L'esercizio dell'attività richiede il possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria comprovati dal limite di almeno 100.000,00 euro. Nel caso di società per azioni il capitale sociale deve essere sottoscritto e versato almeno per tale importo. Nel caso di società a responsabilità limitata, di società in accomandita semplice o di società in nome collettivo verrà accertato attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato, e, qualora sia inferiore ai 100.000,00 euro, la società deve integrare la copertura finanziaria fino alla concorrenza del limite evidenziato con fideiussione. Per le ditte individuali e le società cooperative l'adeguata capacità finanziaria è comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonché mediante garanzia fideiussoria.

Il possesso della ex licenza di pubblica sicurezza, ora comunicazione al Comune, non costituisce più requisito per l'esercizio dell'attività.

#) La s.c.i.a. da presentare con ComUnica, contestualmente alla denuncia di inizio dell'attività al registro delle imprese, conterrà la dichiarazione sostitutiva aggiornata relativa ai requisiti finanziari.

Attività di acconciatore.

§) L'esercizio dell'attività non è più soggetta alla richiesta di qualificazione professionale prima della presentazione della s.c.i.a. È stato quindi soppresso l'obbligo del doppio passaggio. Il responsabile tecnico va iscritto nel r.e.a. contestualmente alla presentazione della s.c.i.a..

#) L'impresa, quando inizia l'attività, inoltra la s.c.i.a. con ComUnica, contestualmente alla denuncia di inizio dell'attività al registro delle imprese e alla richiesta di iscrizione dei responsabili tecnici nel r.e.a., dichiarando tutti i propri requisiti. Il registro delle imprese trasmette immediatamente la s.c.i.a. al Comune competente per la successiva istruttoria.

Attività di estetista.

§) L'esercizio dell'attività non è più soggetta alla richiesta di qualificazione professionale prima della presentazione della s.c.i.a. È stato quindi soppresso l'obbligo del doppio passaggio. Il responsabile tecnico va iscritto nel r.e.a. contestualmente alla presentazione della s.c.i.a..

#) L'impresa, quando inizia l'attività, inoltra la s.c.i.a. con ComUnica, contestualmente alla denuncia di inizio dell'attività al registro delle imprese e alla richiesta di iscrizione dei responsabili tecnici nel r.e.a., dichiarando tutti i propri requisiti. Il registro delle imprese trasmette immediatamente la s.c.i.a. al Comune competente per la successiva istruttoria.

Stimatori e pesatori pubblici.

§) Il relativo ruolo è soppresso. L'esercizio dell'attività è stato liberalizzato.

#) L'interessato inizia l'attività senza alcun vincolo.

Attività di mediatori per le unità di diporto.

§) L'esercizio dell'attività non è più soggetta alla preventiva iscrizione nell'apposito ruolo regionale tenuto dalla provincia. Il mediatore per le imbarcazioni da diporto si iscrive nel registro imprese/r.e.a. come mediatore merceologico qualora svolga mediazione nella vendita di unità di natanti da diporto o imbarcazioni diversamente come mediatore marittimo qualora svolga l'attività di mediazione per le navi.

#) L'impresa, quando inizia l'attività inoltra la s.c.i.a. con ComUnica contestualmente alla denuncia di inizio dell'attività al registro delle imprese.

Ruolo dei periti e degli esperti.

§) L'iscrizione al ruolo non è più soggetta al vaglio della commissione e non è più limitata a massimo tre categorie. Possono iscriversi anche i cittadini stranieri e coloro che risiedono in altre province. L'aspirante non è più soggetto alla dimostrazione dell'assolvimento degli obblighi scolastici. Il ruolo è pubblicato sul sito della Camera di commercio.

#) L'interessato presenta l'istanza, con le semplificazioni sopra ricordate, alla Camera di commercio.

Apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale.

§) L'esercizio dell'attività non è più soggetta a licenza ma a s.c.i.a.. Non sono più tenute a indicare tariffe prestabilite e a ottenere il preventivo parere favorevole della Camera di commercio, nonché ad attendere la pubblicazione in gazzetta ufficiale.

Nel caso di costruzione e trasformazione del magazzino generale la pratica edilizia va presentata in copia al M.s.e. che chiederà l'atto di assenso al Sue.

#) L'impresa, quando inizia l'attività inoltra la s.c.i.a. solo con ComUnica, contestualmente alla denuncia di inizio dell'attività al registro delle imprese, che la trasmetterà al M.s.e. e al Suap.

Impianto di nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti.

§) L'esercizio dell'attività non è più soggetta al rilascio della licenza da parte della Camera di commercio.

#) L'impresa, quando inizia l'attività, inoltra la s.c.i.a. al Suap solo con ComUnica contestualmente alla denuncia di inizio dell'attività al registro delle imprese.

*Il Conservatore
del registro delle imprese
f.to dr Antonio d'Azzeo*

NOZIONI GIURIDICHE

A. Glossario

- *Repertorio economico amministrativo (REA): il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'art. 9 del d.p.r. 581/95.*
- *Registro delle imprese: il registro di cui agli art. 2188 e seguenti del codice civile.*
- *Segnalazione certificata di inizio attività (S.c.i.a.): prestazione specifica finalizzata a consentire a cittadini e imprese di iniziare un'attività economica con immediatezza*
- *Sportello unico per le attività produttive (S.u.a.p.): è l'unico punto di accesso pubblico per il cittadino/impresa in relazione a tutti i procedimenti connessi all'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi.*
- *Comunicazione Unica (ComUnica): è procedimento per consentire a un'impresa di iniziare la propria attività in un giorno. Consente infatti l'assolvimento degli adempimenti amministrativi, in particolare quelli fiscali, previdenziali, assistenziali e di pubblicità legale, previsti per l'avvio e l'operatività di un'impresa.*

B. Riferimenti giuridici:

- *direttiva 12 dicembre 2006, n.2006/123/CE “Direttiva del Parlamento europeo relativa ai servizi nel mercato interno”*
- *decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” integrata e corretta dal decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147*
- *circolare n. 3656/C del 12 settembre 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico esplicativa del d.lgs 147/12*
- *art. 19 legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*